



Mora e usura nel contratto di mutuo

Lettura della pronuncia sul piano tecnico; esame di un caso pratico

Angelo Tropini

i Webinar
by Directio

**WEBINAR > Mora e usura dopo la sentenza n. 19597/2020 delle Sezioni Unite:
interpretazioni e possibili sviluppi tecnici**

A cura dell'ODCEC di Torino

26 novembre 2020

Le soluzioni tecniche sancite dalle Sezioni Unite: IL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA – LA FORMULA

LA FORMULA PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO-SOGLIA DI MORA

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella sentenza che esaminiamo, descrivono precisamente le modalità tecniche per individuare il tasso-soglia.

Al § 7.ii.2. – *Individuazione del limite per gli interessi moratori* si legge, infatti:

<< La soglia comprendente i moratori, pertanto, con riguardo ad esempio ai mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, può essere indicata in un'unica espressione, che pervenga all'entità della soglia massima – la quale, cioè, tenga conto sia del T.e.g.m., sia degli interessi di mora – onde si avrà:

$$(5/4 \text{ T.e.g.m.} + 4) + (5/4 \times 1,9)$$

Dove il primo addendo rappresenta il tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della l. n. 108 del 2000 [N.D.R.: evidentemente da leggersi: del 1996], art. 644 cod. pen. e d.m. del periodo considerato; mentre il secondo addendo è il «di più» di comparazione, che tiene conto degli interessi moratori.

La formula può essere più sinteticamente espressa: $(\text{T.e.g.m.} + 1,9) \times 1,25 + 4$. Analogamente, potrà essere determinata la soglia limite con riguardo alle operazioni di leasing ed agli altri prestiti.>>

LA CONFERMA DI ALCUNI PRINCIPI ENUNCIATI IN PRECEDENZA DALLE SS.UU.

La sentenza si sofferma, poi, al § 7.ii.3 – *Validità del c.d. principio di simmetria*, sui criteri sanciti dalla precedente giurisprudenza delle SS.UU., affermando:

<<Tutto ciò posto, va confermata la piena razionalità del cd. Principio di simmetria, in continuità con quanto affermato dalla Corte (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965), secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 ed il tasso effettivo globale della singola operazione.

Tutto ciò, atteso sia il contenuto letterale delle disposizioni che disciplinano il T.e.g. ed il T.e.g.m., ovvero l'art. 644, comma 4, c.p. e l'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996; sia l'intuitiva esigenza logica legata all'essenza stessa di ogni procedimento comparativo, che, in quanto tale, postula un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento.>>

IL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA – L'IPOTESI ULTERIORE

IL CALCOLO DELLA SOGLIA IN MANCANZA DI DATI STATISTICI DEL TASSO DI MORA

Proseguendo la disamina della sentenza al § 7.iii) «– Se i decreti non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato» si legge inoltre:

<<Occorre, a questo punto, farsi carico del problema, pur trascurato dalle conclusioni della parte pubblica, concernente la mancata rilevazione della maggiorazione propria degli interessi moratori nei decreti ministeriali, dall'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 sino al d.m. 25 marzo 2003.

Per ogni contratto, infatti, deve essere preso a termine di riferimento, il d.m. all'epoca vigente. Per quanto riguarda proprio la vicenda in esame, dagli atti delle parti e dalla sentenza impugnata risulta che il contratto fu concluso il 23 aprile 2002 e, dunque, si tratta del decreto ministeriale 22 marzo 2002.

L'art. 1 del d.m. individua, con rimando all'allegato, il tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) relativamente ai vari tipi contrattuali, e l'art. 2 precisa che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione del tasso-soglia, i T.e.g.m. devono essere aumentati della metà.

Non rileva, ai fini della risposta alla questione di diritto in esame, che nel d.m. 22 marzo 2002 manchi la rilevazione degli interessi moratori, che ha iniziato ad essere compiuta a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003.

*Infatti, le Sezioni unite ritengono che, in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia allora **gioco forza** comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato.>>*

I CRITERI ALTERNATIVI E LA DISSONANZA APPARENTE

A questo punto, è evidente la disparità, rispetto alla casistica «normale» disciplinata secondo i criteri e le formule che abbiamo esaminato poco fa, della soluzione adottata – «*gioco forza*», come riconosce la stessa Corte – per il calcolo del tasso soglia nei finanziamenti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.m. 25 marzo 2003, il primo che (come ricorda la stessa sentenza) ha iniziato a pubblicare il dato statistico del tasso di mora. Per questi finanziamenti (e soltanto per questi, si noti bene), la Suprema Corte (applicando un criterio innegabilmente diverso da quello di simmetria, del quale la stessa Corte al precedente § 7.ii.3 della medesima sentenza afferma e motiva la validità) ci dice di determinare il tasso soglia utilizzando unicamente il TEGM pubblicato, aumentato del margine, all'epoca vigente, del 50% originariamente stabilito dall'art. 2 della Legge 108 del 1996, «*che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato*».

Non compete al consulente tecnico entrare nel merito di aspetti giuridici e delle scelte delle Sezioni Unite, perciò quando ne ricorreranno i presupposti non dovremo far altro che applicare questi criteri di calcolo alternativi esplicitamente sanciti (e comunque i criteri dettati dai quesiti posti al C.T.U.). Mi permetto solamente di osservare, come appare innegabile, che la dicotomia tra i principi delle due tesi così enunciate dalla Suprema Corte al massimo livello giurisprudenziale di legittimità non aiuterà a fare chiarezza nel contesto, già di per sé sempre piuttosto confuso, delle controversie in materia di tassi usurari.

LE CONSEGUENZE DELL'USURARIETÀ DELLA MORA

IL CALCOLO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1815 C.C. SECONDO LE SS.UU.

Per il caso di usurarietà riscontrata del tasso di mora (rispetto al tasso-soglia vigente nel momento della stipula del contratto), la S:C. prosegue al § «7.iv) – *Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., ma in una lettura interpretativa che preservi il prezzo del denaro*», affermando (limitatamente a quanto rileva per la pratica applicazione dei conteggi) quanto segue:

<<La conseguenza di quanto esposto è la piana applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., pacificamente transtipica. Omissis ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti.

..... Omissis una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.

In tale evenienza, si applica la regola generale del risarcimento per il creditore, di cui all'art. 1224 cod. civ., commisurato (non più alla misura preconcordata ed usuraria, ma) alla misura pattuita per gli interessi corrispettivi, come prevede la disposizione >>

RILEVANZA DEL TASSO ASTRATTO E DEL TASSO APPLICATO IN CONCRETO

LE CASISTICHE DELL'USURARIETÀ DEGLI INTERESSI DI MORA

Le Sezioni Unite, nella pronuncia, si interessano anche dell'ipotesi usuraria del tasso di mora astratto, non applicato nel caso specifico, rilevandone i diversi effetti. Si leggono infatti, al § 7.vi) della sentenza, intestato «*Rilevano sia il tasso astratto, sia quello in concreto applicato, a diversi effetti*», oltre alla trattazione giuridica dei vari aspetti, le seguenti affermazioni che possono rilevare anche dal punto di vista tecnico:

<<Sovente il contratto prevede un tasso degli interessi moratori, sebbene, poi, al momento dell'inadempimento, la banca applichi, a tale titolo, un tasso di misura inferiore.

*Le questioni che derivano sono due. La prima: **se possa essere domandata la nullità (per varie cause) di una clausola sugli interessi moratori in corso di svolgimento regolare del rapporto.** La seconda: **se, una volta verificatosi l'inadempimento e, quindi, il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, l'indagine sulla usurarietà dei medesimi (sempre per cause varie) debba tener conto di quelli in astratto dedotti in contratto o di quelli in concreto applicati.** Omissis **Al primo quesito deve darsi risposta affermativa.** L'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata in tesi nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione della medesima, in quanto risponde ad un bisogno di certezza del diritto che le convenzioni negoziali siano accertate come valide ed efficaci, oppur no. Ciò perché Omissis l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva. Tuttavia – ed in ciò sta **la risposta al secondo quesito, nel senso che il tasso rilevante è quello in concreto applicato dopo l'inadempimento** - la conseguenza è che la sentenza sarà di mero accertamento dell'usurarietà del tasso, ma in astratto, senza relazione con lo specifico diritto vantato dalla banca, posto che ancora non sarà attuale l'inadempimento ed il finanziatore ancora non avrà preteso alcunché a tale titolo.>>*

LA FORMULA DI CALCOLO DEL T.E.G. PER I FINANZIAMENTI A RIMBORSO RATEALE

Nella sentenza di cui stiamo parlando, le Sezioni Unite non sembrano entrare nel merito, neanche indirettamente, alle modalità di calcolo del TEG nei casi considerati di applicazione (o previsione contrattuale in astratto) degli interessi di mora.

È utile ricordare, a questo punto, che la normativa tecnica e la prassi finora universalmente adottata, hanno sempre adottato il calcolo del T.E.G. sui finanziamenti a rimborso rateale del capitale erogato (come nei casi di mutui o leasing) mediante la formula del T.A.E.G., quale prevista nel 1992 (D.M. 8/7/1992 sul credito al consumo) e successivamente, dall'art. 3 del D.M. 3/2/2011, demandata alle modalità stabilite dalla Banca d'Italia in conformità dell'art. 123 del T.U.B. e dell'art. 4 della Direttiva 2008/48/CE. La Banca d'Italia poi ha regolamentato il calcolo del TAEG in tutte le istruzioni ufficiali diramate agli intermediari finanziari per la rilevazione dei tassi medi ai sensi della L. 108/1996.

Non è il caso di richiamare qui la formula ed i fattori utilizzati, tutti largamente noti agli operatori, mentre serve ricordare che la normativa citata stabilisce che il TAEG è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso; in termini più tecnici, è il Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.) di tutti i flussi erogati dal finanziatore e rimborsati (o comunque dovuti) dal finanziato. In assenza di diverse indicazioni, si deve quindi necessariamente arguire che, anche rispetto all'impatto degli interessi di mora pagati o dovuti sui finanziamenti in discussione, l'accertamento del TAEG non può avvenire se non applicando la formula di attualizzazione dell'insieme dei flussi attivi transitati o dovuti su tutto il rapporto effettivamente intercorso (o previsto contrattualmente).

L'APPLICAZIONE DELLA FORMULA DEL TAEG NEI DUE CASI PREVISTI DALLE SS.UU.

Come abbiamo visto, le Sezioni Unite hanno previsto due casi di calcolo del TEG (che, secondo quanto si è detto, va determinato applicando la formula del TAEG, ossia sui flussi attivi e passivi di risorse finanziarie erogate e rimborsate secondo quanto previsto dal contratto o come effettivamente intervenuti tra le parti):

- 1) In corso di svolgimento regolare del rapporto (quando, cioè, gli interessi di mora non sono stati applicati);
 - 2) Oppure se, dopo l'inadempimento del finanziato, siano stati applicati (o comunque siano dovuti) interessi di mora.
- Va da sé che, nel primo caso, interessi di mora mai applicati né dovuti, di cui pertanto si ignorano gli importi, non possono essere inclusi nei flussi soggetti ad attualizzazione nel calcolo del T.A.E.G. e quindi che un TAEG eventualmente così calcolato (considerando soltanto, tra i flussi in uscita dal finanziato, le rate, canoni e pagamenti esborsati – o dovuti – nel tempo, verosimilmente coincidenti con il piano di ammortamento contrattuale) coinciderebbe con il calcolo riferito alla data del contratto e basato sulle clausole relative, nessun impatto ovviamente presentando gli (inesistenti nella realtà) interessi di mora.

Nel secondo caso il conteggio dovrebbe avvenire considerando tra i flussi passivi tutti i pagamenti di rate, canoni, interessi di mora, spese corrisposti o dovuti (come il capitale residuo) a mente del contratto. In questo secondo caso il risultato del TAEG potrebbe, a seconda dell'ammontare dei flussi includenti gli interessi di mora, risultare o meno contenuto nelle soglie usuarie di legge (da computarsi con le modalità stabilite dalle SS.UU., sommando al TEGM il tasso soglia statistico pubblicato sui decreti ministeriali ed aggiornando il risultato aumentandolo del 50% fino al secondo trimestre del 2011 o di $\frac{1}{4} + 4$ punti % (nei limiti di 8 punti % eccedenti sul tasso medio pubblicato) in seguito.

LE IPOTESI INTERPRETATIVE PER IL PRIMO CASO CONFIGURATO DALLE SS.UU.

L'assenza di minimo accenno, in sentenza, alle modalità di calcolo del TEG, nonché la circostanza – pacifica per i motivi che abbiamo appena analizzato – che il calcolo del TAEG in assenza di applicazione di interessi di mora condurrebbe ad un tasso identico allo stesso indicatore calcolato sui flussi di erogazione e rimborso «fisiologici» previsti dal contratto, potrebbe fornire supporto all'ipotesi interpretativa che la Suprema Corte abbia ritenuto che il confronto tra TEG e tasso soglia possa avvenire con la semplice comparazione tra il tasso (nominale) di mora indicato in contratto e il tasso soglia determinato secondo le modalità previste dalla sentenza.

Così facendo ovviamente non sarebbe necessario alcun conteggio del TAEG sui flussi, ma ci si troverebbe a confrontare un tasso nominale su base annua (il tasso di mora contrattuale) con un tasso interno di rendimento (il TEGM) ottenuto dal calcolo con la formula del TAEG, cioè sui flussi attivi e passivi intercorsi. Con buona pace del principio di simmetria e tutte le problematiche conseguenti.

Peraltro, secondo quanto ci dice la sentenza, si tratterebbe comunque di una situazione di usura ipotetica, suscettibile di accertamento in sede giudiziale ma senza alcun effetto pratico, salvo in ipotesi di successivo inadempimento e risoluzione contrattuale con addebito di interessi di mora.

I CONTEGGI POSSIBILI

Nel secondo caso il conteggio andrebbe invece eseguito considerando tra i flussi passivi tutti i pagamenti di rate, canoni, interessi di mora o spese corrisposti o dovuti (come il capitale residuo) a mente del contratto. In questa ipotesi l'esito del calcolo del TEG, sempre con la formula del TAEG, potrebbe, a seconda dell'incidenza dei flussi includenti gli interessi di mora, risultare (o meno) al di sotto delle soglie usuarie di legge (da computarsi con le modalità stabilite dalle SS.UU., cioè sommando al TEGM il tasso soglia statistico pubblicato sui decreti ministeriali ed aggiornando il risultato aumentandolo del 50% fino al secondo trimestre del 2011 o,, in seguito, di $\frac{1}{4} + 4$ punti %, nei limiti di 8 punti % eccedenti il tasso medio pubblicato). Questo conteggio è evidentemente possibile soltanto conoscendo esattamente l'evoluzione di tutti i flussi finanziari intercorsi, con date ed importi relativi, anche dopo la risoluzione contrattuale e fino alla conclusione del rapporto, ovvero una ipotesi che indichi i (futuri) pagamenti nel tempo e consenta di individuare anche tutti gli interessi di mora dovuti fino all'esaurimento del debito. Tali elementi non sempre sono individuabili dagli atti di causa e occorrerà in ogni caso provvedere nei termini stabiliti dal quesito posto dal Giudice.

In caso di mancanza di precise indicazioni nel quesito, si può immaginare che il CTU provveda – nel contraddittorio con le parti – a rielaborare uno o più scenari possibili (con conseguenti interessi di mora ricalcolati), al fine di rendere al Magistrato un quadro anche solo esemplificativo più ampio possibile.

Un esempio concreto, in sintesi

IL CASO DA ESAMINARE

In assenza di conteggi in CTU successive alla troppo vicina sentenza, si può prendere in esame un caso abbastanza recente, in cui erano comunque richiesti conteggi analoghi a quelli ipotizzati.

La causa infatti aveva a oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dalla banca Alfa ai danni della mutuataria Beta, per il pagamento della somma di 893.450,17 € oltre interessi convenzionali di mora, maturati e maturandi dal 13/11/2015 all'effettivo pagamento e comunque entro i limiti del tasso soglia, sulla sorte capitale di € 875.288,94.

Il credito era dovuto alle rate scadute e impagate di un mutuo ipotecario ventennale di originari € 1.100.000,00 stipulato il 15/9/2008, a interessi di mora e spese accessorie, nonché al pagamento del capitale residuo, a seguito di risoluzione contrattuale intimata dalla banca per morosità della mutuataria. Dall'esame dei documenti, prodotti in giudizio dalle parti, risultavano pagate interamente (seppure in un paio di casi con qualche ritardo e conseguente generazione di modesti interessi di mora) le rate fino alla n° 56 (scaduta il 30/4/2013), mentre la successiva rata n° 57 era stata pagata parzialmente e le successive mandate del tutto insolute.

Il capitale residuo al 30/4/2013, dopo il pagamento della predetta rata n° 56, ammontava ad € 878.765,63 (mentre, dopo il pagamento integrale della rata n° 57, sarebbe ammontato ad € 874.269,37).

Il caso esaminato

IL QUESITO POSTO AL C.T.U.

Questo il quesito assegnato (limitatamente alle parti di interesse in questa sede):

«Il C.T.U., visti gli atti e i documenti di causa nonché quelli che saranno eventualmente esibiti dalle parti alle condizioni previste dall'art. 198 c.p.c.,

Descriva il contratto di mutuo e il concreto andamento del rapporto oggetto di causa.

Dica se, secondo il suo motivato parere:

- interessi corrispettivi e oneri/spese connessi alla erogazione del mutuo che rientravano nel calcolo del TEG secondo la normativa vigente al momento della conclusione del contratto (ed esclusa la pura e semplice sommatoria interessi corrispettivi + interessi moratori e/o penale per estinzione anticipata), superano il tasso soglia di usura vigente al momento della stipula;*
- in caso siano stati applicati interessi moratori dica se vi è stato superamento del tasso soglia;*
- accerti se sono stati applicati interessi/oneri non concordati.*

Tenuto conto delle risultanze di cui ai quesiti che precedono, esprima il suo motivato parere sui rapporti dare/avere tra le parti».

Il riscontro delle condizioni e dell'andamento del mutuo

LE CONDIZIONI CONTRATTUALI DOCUMENTATE

Anzitutto, come richiesto dal quesito e d'altra parte indispensabile per procedere agli accertamenti, dai documenti disponibili sono state ricavate le principali condizioni pattuite sul contratto del 15/9/2008:

- *Rimborso in 240 rate mensili posticipate, decorrenti dal mese successivo a quello di perfezionamento delle garanzie ipotecarie e assicurative; rate determinate secondo piano di ammortamento «francese» allegato al contratto, con ricalcolo della quota interessi ad ogni variazione del tasso stabilito;*
- *Interessi di preammortamento dalla data del contratto al 30 settembre 2008 al tasso del 5,46%;*
- *Interessi corrispettivi, dovuti sul capitale residuo dopo il pagamento di ciascuna rata pari all'Euribor tre mesi arrotondato al centesimo superiore e maggiorato di uno spread di 50 punti base, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese anteriore alla decorrenza della rata, calcolati con divisore fisso 36.000;*
- *Indicatore Sintetico di Costo (ISC) : 5,60%;*
- *Espressa facoltà di variazioni di commissioni e spese (ius variandi) riconosciuta alla banca ex art. 118 T.U.B.;*
- *Facoltà per il mutuatario di estinzione anticipata in tutto o in parte, con pagamento di eventuali rate scadute (e relativi interessi di mora), capitale residuo ed eventuali spese, senza corresponsione di alcun compenso;*
- *Interessi di mora, in caso di mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta, dalla scadenza al saldo, in misura pari al tasso di rifinanziamento marginale BCE aumentato di 250 b.p. (2,50%), senza alcuna capitalizzazione periodica.*

Il riscontro delle condizioni e dell'andamento del mutuo (segue)

IL CONCRETO ANDAMENTO DEL RAPPORTO

Dal piano di rientro prodotto agli atti si riscontra il pagamento (in alcuni casi con qualche giorno di ritardo e generazione di modesti importi di interessi di mora) di tutte le rate mensili fino alla n° 56, scaduta il 20 aprile 2013 ed il pagamento parziale della rata successiva; tutte le rate seguenti sono andate per intero insolute.

Il capitale residuo al 30 aprile 2013, dopo il pagamento della predetta rata n. 56, ascendeva a 878.765,63 € mentre, dopo il pagamento integrale della rata n° 57, sarebbe ammontato a 874.269,37 €.

L'ingiunzione notificata, sulla quale verte la causa di opposizione, reca il seguente dettaglio del debito:

13/11/2015	875.288,94	Giro saldo a sofferenza
13/11/2015	13.007,42	Giro a sofferenza interessi corrispettivi
13/11/2015	5.132,81	Giro a sofferenza Mora ante Soff.
	893.429,17	Totale

Stando al piano di ammortamento gli importi indicati, salvo piccoli arrotondamenti, sono risultati rispondenti alle pattuizioni e correttamente calcolati rispetto all'andamento del rapporto

I criteri e le modalità di calcolo adottati

LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA E IL CONFRONTO NEL PRIMO CASO CONFIGURATO DALLE SS.UU.

Nella C.T.U. che stiamo esaminando come caso pratico, risalente al luglio 2019, quindi anteriore alla sentenza delle S.S.UU. N° 19597/2020 (depositata, come noto, nel mese di settembre del corrente anno), il tasso-soglia dell'8,94% utilizzato per la verifica di usurarietà degli interessi di mora è stato ottenuto dal TEGM del 5,96% (vigente nel terzo trimestre del 2008 in cui era stato stipulato il contratto) aumentato del 50% come previsto dalla normativa dell'epoca (Comunicato istruzioni Bankitalia in G.U. 9/8/2016), espressamente richiamata dal quesito posto dal Giudice; è stata trascurata (perché difforme dal quesito e comunque non rispondente al principio di simmetria tra TEG e TEGM decretato dalla sentenza n. 16303/2018 delle Sezioni Unite) la richiesta del C.T. della banca convenuta di determinare la soglia «*tenendo conto di quanto previsto nelle istruzioni della Banca d'Italia*», aumentando del 50% la somma di TEGM + 2,1%. Peraltro, anche considerando ai fini del calcolo della soglia il solo TEGM non incrementato del tasso soglia statistico, la CTU (applicando la formula del TAEG a tutti i flussi attivi e passivi effettivamente intercorsi) aveva riscontrato un TEG inferiore alla soglia usuraria.

Ai fini della presente disamina, si provvederà invece, nel rispetto della nuova pronuncia delle SS.UU., a determinare il tasso-soglia secondo la formula riportata nella sentenza esaminata, incrementando il TEGM di 2,1 punti percentuali. Il confronto tra TEG di mora e Tasso soglia di mora, quindi (secondo l'ipotesi interpretativa che abbiamo accennato della sentenza), nel primo caso considerato dalle SS.UU., si limiterà a porre a confronto il Tasso di mora contrattuale (semplice) con il Tasso soglia di mora, calcolato includendo il tasso di mora rilevato da Bankitalia e pubblicato sui decreti ministeriali dal 2001 DEL 2,1%.

I criteri e le modalità di calcolo adottati (segue)

LA DETERMINAZIONE DEL TASSO SOGLIA E IL CONFRONTO NEL SECONDO CASO CONFIGURATO DALLE SS.UU.

Il secondo caso considerato dalla sentenza in esame prevede che il TEG sia quello applicato in concreto dopo l'inadempimento, la risoluzione e/o – comunque – l'applicazione reale di interessi di mora (quindi sui flussi finanziari rimborsati o dovuti includenti la mora).

Nell'esemplificazione che esamineremo fra poco andremo a calcolare il TEG, con la formula del TAEG, su due possibili (diverse) evoluzioni del rapporto, proprio come sviluppato nella CTU che stiamo esaminando, nella quale era il quesito posto che richiedeva di provvedere al conteggio (solo) nel caso di concreta applicazione della mora.

Come meglio si vedrà, in nessuna delle evoluzioni considerate ipotizzabili del rapporto, il TEG includente la mora effettivamente addebitata supererà il tasso soglia ricalcolato secondo le indicazioni della nuova giurisprudenza incrementando il TEGM del tasso statistico di mora pubblicato sui decreti ministeriali. Per fornire un quadro completo dei possibili conteggi, tuttavia, si provvederà a ricostruire la possibile evoluzione dei flussi finanziari dovuti dal mutuatario anche nell'ipotesi (non riscontrata nel caso esaminato e probabilmente di difficile manifestazione nella maggior parte dei casi ipotizzabili) in cui, per l'eventuale sfioramento delle soglie di usura, ci si dovesse trovare a ricalcolare il debito del mutuatario utilizzando la mora nei limiti del tasso corrispettivo, come stabilito nella sentenza in esame.

Esempio dei conteggi nelle diverse ipotesi

II CONFRONTO DEL TASSO DI MORA CON LA SOGLIA DI USURA

Richiamando quanto abbiamo detto poco fa, secondo l'ipotesi che si potrebbe ritenere implicitamente prevista dalla pronuncia in esame delle Sezioni Unite, il raffronto tra TEG di mora e tasso-soglia potrebbe avvenire per mera comparazione del primo, quale risultante dal contratto (in forma di tasso semplice su base annua), con il secondo (determinato con la formula indicata sulla sentenza, ovviamente adeguata ai criteri vigenti nei diversi periodi e per i vari contratti).

Nel caso esaminato si avrebbe:

- **TEG di mora** (tasso indicato sul contratto → tasso di rifinanziamento marginale BCE vigente al 15.9.2008) → $4,25\% + 2,5\% = 6,75\%$
- TEGM applicabile al 15/9/2008, data del contratto, per la categoria (8) Mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile → $5,96\%$; tasso soglia = $5,96\% \times 1,5 = 8,940\%$
- **Tasso soglia di mora** secondo formula SS.UU. = $(5,96 + 2,1) \times 1,5 = 12,09\%$.

Nell'interpretazione ipotizzata della sentenza n. 19597/20 (di mero confronto tra il tasso semplice di mora contrattuale e il tasso soglia), non risulterebbe il superamento in contratto delle soglie di usura.

Esempio dei conteggi nelle diverse ipotesi (segue)

II CONFRONTO DEL TASSO SOGLIA DI MORA CON IL TEG / TAEG SUI FLUSSI REALI

Nella CTU che esaminiamo, in ossequio al quesito è stato calcolato il TEG del rapporto prendendo a base i flussi effettivi, ossia:

- Le rate pagate fino alla n° 56 del 20 aprile 2013 e il pagamento parziale di 4.000,00 € sulla rata n° 57;
- Gli interessi corrispettivi maturati fino alla risoluzione contrattuale per € 13.007,42
- Gli interessi di mora incassati sui ritardi di alcune rate per totali € 26,49 e addebitati sulle rate successive insolute per totali € 5.132,81;
- Il capitale residuo di € 875.288,94 girato a sofferenza il 13/11/2015.

Per comodità di consultazione si rinvia al § ripreso dalla CTU (ved. Tabella 1) che rielabora il piano di ammortamento effettivo riscontrando la sostanziale rispondenza delle rate ed addebiti ai tassi contrattuali corrispettivo e di mora, salvo contenuta differenza probabilmente dovuta a marginali arrotondamenti o diverse fonti da cui possono essere stati attinti i tassi variabili durante il rapporto .

Il TEG riscontrato sui flussi contrattuali in argomento (fino a concorrenza degli importi oggetto dell'esecuzione contestata quantificati alla data del 13 novembre 2015 e comprensivi di interessi di mora), applicando la formula del TAEG, è risultato **pari all'1,484% (ved. Tabella 2)**, largamente **inferiore alla soglia di usura determinata secondo le istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca** (ed inferiore anche al TEG «originario» conteggiato sulle condizioni del contratto di mutuo).

Esempio dei conteggi nelle diverse ipotesi (segue)

IL CONFRONTO DEL TASSO SOGLIA DI MORA CON IL TEG / TAEG SU FLUSSI IPOTETICI a 10 anni

Nella CTU è stato inoltre calcolato, per fornire al giudicante un quadro alternativo (in un'ipotesi estrema di recupero del capitale e accessori nei tempi prevedibili di un'eventuale conclusione dei gradi di giudizio e della successiva vendita coattiva dei beni in garanzia), che il pagamento finale potesse verificarsi a 10 anni dalla risoluzione del contratto, alla data del 31/12/2025.

I conteggi della mora sono stati aggiornati al tasso contrattuale di mora, assumendo che il tasso BCE «*refi*» marginale restasse costante nella misura dello 0,25% in essere dal 13 marzo 2016 (con interessi di mora sul capitale residuo, di totali € 247.719,84).

Il TEG riscontrato sui flussi contrattuali in argomento (fino a concorrenza degli importi oggetto dell'esecuzione contestata, quantificati alla data del 13 novembre 2015 compresi interessi di mora sullo scaduto per € 5.132,81), applicando la formula del TAEG, **risulterebbe (ved. Tabella 3) pari al 3,735%, sempre largamente inferiore alla soglia di usura (dell'8,940% secondo le istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca, tanto più se calcolata in ossequio alla sentenza delle SS.UU., del 12,090%).**

Il calcolo della mora al tasso corrispettivo

CONSIDERAZIONI SUL CASO ESAMINATO E IN GENERALE

Nel caso esaminato non emerge superamento delle soglie di usura: anche includendo nel calcolo gli interessi di mora maturati durante il rapporto fisiologico e poi fino a 10 anni dalla risoluzione contrattuale, il TEG risulta sempre largamente inferiore al tasso-soglia vigente alla data del contratto, ancor più inserendo nel calcolo di quest'ultimo, come vuole la pronuncia delle SS.UU., il tasso di mora statistico pubblicato sui decreti ministeriali trimestrali.

Immaginando invece che le soglie di usura fossero risultate superate, il tasso di mora contrattuale (tasso *refi* BCE + 2,50%, cioè all'attualità 2,75%) risulterebbe largamente superiore al tasso corrispettivo (Euribor 3M/360 + 0,5%, ossia $-0,041 + 0,5\% = 0,459\%$ alla data di risoluzione contrattuale del 13/11/2015, ridotto progressivamente fino all'attuale negativo $\rightarrow -0,52\% + 0,5\% = -0,02$, ultimo tasso pubblicato).

L'ammontare della mora calcolato come previsto dalle Sezioni Unite al tasso corrispettivo, largamente più favorevole al mutuatario, in caso di usura (non ricorrente nella CTU esaminata), **sarebbe stato** (adottando quale tasso corrispettivo in luogo del tasso di mora contrattuale, l'anzidetto tasso dello 0,459% e successive riduzioni dalla risoluzione contrattuale, fino al tasso negativo **-0,02%** dall'ottobre 2020 al dicembre 2025) **pari ad appena € 75,98 al 13/11/2015 e a 10 anni a € 5.815,15** (contro gli importi ricalcolati ai tassi di mora contrattuali, rispettivamente, di € 4.922,04 ed € 247.719,84). Per maggiori dettagli si veda la Tabella 4.

LE POSSIBILI CONSIDERAZIONI FINALI

LE CONSEGUENZE DEL RICALCOLO DELLA MORA A TASSO CORRISPETTIVO

Il caso che si è esaminato fa sorgere alcune considerazioni che parrebbero poter influenzare sensibilmente la possibilità di impugnare i contratti per usurarietà degli interessi di mora da parte dei mutuatari e conduttori di contratti di leasing, in caso di risoluzione dei relativi contratti.

Infatti, salvo future pronunce della giurisprudenza o variazioni normative che stabiliscano criteri drasticamente differenti da quelli che abbiamo ipotizzato in questa sede dalla prima lettura della pronuncia delle Sezioni Unite, specie nei casi di contratti – come sono la maggior parte – con tassi corrispettivi indicizzati o variabili, ancorati all'Euribor, ai tassi BCE o indici analoghi, il calcolo del TEG con l'inclusione dei tassi di mora statistici pubblicati e le maggiorazioni previste dall'art. 2 della l. 108/96 – ben difficilmente, salvo casi veramente patologici, potrà riscontrare tassi di mora usurari (considerato anche che i tassi soglia vigenti alla stipula dei contratti negli anni addietro sono sempre piuttosto elevati).

Ma in ogni caso, anche per effetto del consolidato andamento decrescente dei tassi Euribor e BCE, che ormai sono costantemente negativi, il ricalcolo della mora al tasso corrispettivo renderebbe importi dovuti rispetto ai debiti scaduti ed ai residui in linea capitale perlopiù evanescenti, come abbiamo visto nel caso esaminato.

Appare assai probabile pertanto che il contenzioso in materia, salvo appunto rivoluzioni a livello normativo o giurisprudenziale (anche nell'interpretazione della invero non chiarissima pronuncia esaminata) a breve/medio termine sia destinato a ridursi in maniera significativa.